

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**CIRCOLARE N. 03/2024**

**Parma, 12 gennaio 2024**

**OGGETTO: Nuovi criteri per la residenza fiscale delle persone fisiche**

Ai sensi dell'art. 3 del TUIR, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti, in Italia e all'estero.

I soggetti non residenti sono, invece, tassati in Italia solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, in base ai criteri generali di territorialità dettati dall'art. 23 del TUIR.

Qualsiasi indagine in merito alla territorialità dei redditi e al loro regime di tassazione implica la preventiva valutazione della residenza fiscale del percipiente.

In base alla nuova norma, introdotta dall'art. 1 del DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno (art. 2 co. 2 del TUIR, come riscritto dall'art. 1 del DLgs. 209/2023):

- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 co. 2 c.c. ("la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale");
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato (per domicilio, non è richiamata la nozione civilistica ma è stabilito - ed è questa una delle novità - che, ai fini in esame, lo stesso debba essere inteso come "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona);
- sono presenti nel territorio dello Stato;
- salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Le condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative: perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato, è sufficiente che se ne verifichi anche una sola. D'altra parte, perché sussista la "residenza fiscale", è necessario che almeno una delle tre condizioni (residenza, domicilio, presenza), sopra indicate sussista per la maggior parte del periodo d'imposta, vale a dire per un periodo pari ad almeno 183 o 184 giorni anche non continuativi (elemento temporale).

L'ultima condizione (iscrizione anagrafica), invece, ha natura "attenuata", in quanto, a differenza degli altri tre, è elemento formale che patisce la prova contraria, ovvero può essere superato dalla prova di non aver effettivamente avuto la residenza, in domicilio o la presenza fisica in Italia.

La nuova norma ha inserito per la prima volta, tra i criteri per l'individuazione della residenza fiscale, il riferimento alla presenza fisica, togliendo, invece, efficacia al requisito anagrafico (formale) che, nella previgente versione normativa veniva ritenuto prevalente anche sul dato sostanziale e che, invece, dall'1.1.2024, rileva "salvo prova contraria", quindi, può essere superato.

Rispetto alla formulazione normativa anteriore all'1.1.2024, il nuovo art. 2 co. 2 del TUIR ha modificato in modo incisivo la definizione di domicilio che, secondo la previgente disciplina era da individuare, ai sensi dell'art. 43 co. 1 c.c., nel luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi", mentre oggi va inteso come "luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona", attenuando, quindi, il riferimento alla sfera professionale ed economica a favore di quella personale e familiare.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi